

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025-2026: GLI ULTIMI CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO

**A CURA DI
LORENZO PEGORIN**

Le cause di esclusione da verificare per l'adesione al concordato preventivo 2025-2026

1. Mancata applicazione degli Isa sul periodo di riferimento 2024 (anche nei casi di presentazione del modello ai fini statistici non si può fare il Cpb 2025-2026)
2. Mancata presentazione dichiarazione dei redditi di almeno un anno del triennio precedente (2022-2023-2024)
3. Condanna per reati ex Dlgs 74/2000, articolo 2621 del Codice civile, 648-bis, 648-ter, 648 ter-1 del Cp nel triennio precedente (2022-2023-2024)
4. Nel 2024 redditi esenti o esclusi/non concorrenti alla base imponibile superiore al 40% del reddito derivante da esercizio di impresa, arti, professione

Le cause di esclusione da verificare per l'adesione al concordato preventivo 2025-2026

1. Opzione dal 2025 per il forfettario
2. Nel 2025 soggetto interessato da fusione, scissione, conferimento cessione di azienda o ramo di azienda
3. Nel 2025 la società di persone/associazione professionale interessata da modifiche della compagine sociale che non aumentino il numero originario
4. Nel 2024 hanno dichiarato redditi di lavoro autonomo e contemporaneamente partecipano a un'associazione, o a una Stp, o a una società tra avvocati nel caso di mancata adesione al Cpb 2025-2026 di tutti i soggetti (soggetto partecipato e soci/associati) per lo stesso periodo d'imposta

I debiti fiscali e contributivi

La soglia dei 5 mila euro

Debiti scaduti (no rateazione e sospensione) per tributi amministrati dalle Entrate o debiti contributivi con interessi e sanzioni pari o superiore 5mila euro al 31 dicembre 2024

La verifica

Per i contribuenti che hanno aderito al Cpb 2025-2026 la disposizione preclude l'accesso relativamente ai debiti scaduti alla data del 31 dicembre 2024. In presenza di debiti scaduti alla data del 31 dicembre 2024, vi è comunque un'ancora di salvataggio. Infatti l'adesione al concordato rimane possibile, se entro il termine per l'accettazione della proposta il contribuente estingue in tutto od in parte il debito che risulti poi inferiore alla soglia di 5mila euro.

I debiti fiscali e contributivi

Società e soci

Secondo quanto chiarito al paragrafo 6.11 della circolare 18/E/2024 in caso di concordato preventivo relativo alle società, la condizione va valutata considerando solo i debiti della società e non quelli dei singoli soci.

Si ricorda altresì che sono rilevanti solo i debiti risultanti da atti non più impugnabili (avvisi di accertamento o cartelle di pagamento definitive). Gli avvisi bonari scaduti, finché non diventano cartella, non sono considerati debiti ostantivi all'accesso al Cpb.

Gli atti nel perimetro in soglia

Vanno ricompresi fra gli atti non più impugnabili; gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, gli atti di recupero dei crediti di imposta, gli avvisi di liquidazione, quelli avvisi di rettifica e liquidazione) conseguenti ad attività di accertamento ai fini delle imposte dirette ed indirette divenuti definitivi alla data del 31 dicembre 2024, restando irrilevanti i debiti che diventano definitivi oltre data, così come quelli che lo diventeranno durante l'efficacia del concordato (circolare 9/E/2025 paragrafo 1.11).